

Indice

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
1.1. Premesse	2
1.2. Finalità dell'incarico.....	2
1.3. Documento propedeutico alla progettazione: Quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione di competenza dell'amministrazione.....	3
1.4. Lingua ufficiale.....	5
2. OGGETTO DELLA PROCEDURA	5
2.1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA	6
2.2. PROGETTO DEFINITIVO.....	10
2.3. PROGETTO ESECUTIVO	14
3. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	16
4. ELABORATI PROGETTUALI.....	17
5. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
6. CORRISPETTIVI	18
7. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE	19

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Premesse

La procedura riguarda l'affidamento, di incarichi professionali relativi ai servizi di progettazione, da svolgere nell'ambito degli interventi compresi nella programmazione dei lavori degli Enti aderenti nel triennio 2020 – 2023.

Il presente documento individua le attività professionali che potrebbero essere in tutto o in parte affidate all'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato sostanziale di ogni singolo contratto applicativo, ove sarà indicato, di volta in volta, l'oggetto e la tipologia delle prestazioni richieste.

La progettazione, da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all'articolo 23 del codice e con quanto specificamente previsto nel quadro esigenziale presentato con la singola Richiesta D'Offerta del relativo Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 23, comma 3 del codice.

Il suddetto documento di indirizzo alla progettazione, è finalizzato ad assicurare, nei livelli di approfondimenti tecnici, la qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell'intervento, di cui all'articolo 96 del codice.

1.2. Finalità dell'incarico

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;

- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

1.3. Documento propedeutico alla progettazione: Quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione di competenza dell'amministrazione

Per assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni individuati dall'amministrazione committente e dell'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, l'amministrazione committente, sentita, se necessario, l'amministrazione usuaria, redige ed approva il quadro esigenziale, tenendo conto di quanto già previsto nei documenti di pianificazione e programmazione dell'amministrazione, ove presenti, riporta, per ciascuna opera o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento stesso:

- a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento;
- b) le esigenze qualitative e quantitative della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
- c) l'indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure nel documento di fattibilità delle alternative progettuali ove previsto, tenendo conto che devono essere analizzate almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la cosiddetta "opzione zero".

Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è redatto ed approvato dalla stazione appaltante prima dell'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove previsto, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna all'amministrazione. In caso di progettazione interna all'amministrazione il DIP è allegato alla lettera d'incarico. In caso di progettazione esterna tale documento è allegato alla documentazione della gara per l'affidamento del servizio. Il DIP indica in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del codice, le caratteristiche, i requisiti gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
- b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di

- servizio da conseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, nonché le soluzioni progettuali le alternative, anche sulla base di quanto riportato nel quadro esigenziale;
- c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
 - d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;
 - e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere,
 - f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l'amministrazione intenda porre a base della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;
 - g) i limiti finanziari da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;
 - h) il sistema di realizzazione dell'intervento,
 - i) indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento.

Il quadro esigenziale e il DIP costituiscono documenti propedeutici alla progettazione e sono di esclusiva competenza dell'amministrazione.

	<i>Servizio richiesto all'Appaltatore</i>	<i>Documentazione fornita dall'Amministrazione Contraente</i>
Caso 1	Progettazione di fattibilità tecnico ed economica	<i>Documento preliminare alla Progettazione (DPP o DIP)</i>
Caso 2	Progettazione definitiva ed esecutiva /definitiva	<i>Progettazione di fattibilità tecnico ed economica completa di approvazione dell'Ente (verifica, validazione ed approvazione) e pareri preliminari delle autorità competenti.</i>
Caso 3	Progettazione Esecutiva	<i>Progettazione definitiva completa di approvazione dell'Ente (verifica, validazione ed approvazione) corredata dei provvedimenti/atti autorizzativi.</i>
Caso 4	Progettazione completa (PFTE-PD-PE)	<i>Documento preliminare alla Progettazione (DPP o DIP)</i>
Caso 5	Variante in corso d'opera	<i>Progetto esecutivo e relazione DL inerente le "opere da progettare"</i>
Caso 6	Variante progettuale	<i>Livello progettuale e Documento dettagliato sulle varianti da apportare (oltre eventuali atti di verifica, validazione ed approvazione e / o autorizzativi)</i>

1.4. Lingua ufficiale

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant'altro prodotto dall'operatore economico dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana.

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Le prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare sono, in sintesi, le seguenti:

- PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell'art.23 comma 4 del Codice, la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione si basa, inoltre, su criteri di riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, di efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 34 del codice, di durabilità dei materiali e dei componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di sostituibilità degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo, di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati, di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di realizzazione dell'opera progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. I progetti tengono conto del contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione, che in fase di gestione.

In caso di affidamento disgiunto delle varie fasi progettuali od esecutive, l'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 23 co. 12 del Codice, deve esplicitamente accettare l'attività progettuale svolta in precedenza da altro Operatore se validata dal RUP e approvata dall'Ente.

2.1. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato al soddisfacimento di quanto indicato all'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6 del codice, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 23, comma 1 del codice e dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è redatto, di regola, in due fasi successive. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere redatto in una unica fase, in base a quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del codice.

Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater).

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo

le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, individua le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;

- j) è finalizzato a definire gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento da realizzare attraverso l'individuazione e l'analisi di tutte le possibili soluzioni progettuali alternative, ove pertinenti, compresa la non realizzazione dell'intervento, "opzione zero", in relazione sia al contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui l'intervento si inserisce, sia agli effetti che tale intervento produce sull'ambiente, sia alle specifiche esigenze e prestazioni da soddisfare;
- k) tiene conto dei principi di sostenibilità territoriale e ambientale, ivi compreso il principio di prevenzione dei rifiuti, nonché della sicurezza dell'opera nei confronti delle pericolosità naturali e antropiche e della sicurezza funzionale. A tal fine il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti richiamati nel DIP, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell'eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell'intervento in lotti funzionali. Consente la dichiarazione di pubblica utilità o l'avvio della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l) è redatto sulla base degli esiti dell'avvenuto svolgimento di rilievi geometrici e topografici, di indagini geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, finalizzate alla progettazione dell'intervento, disciplinate dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni; di indagini di verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del Codice; della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale e paesaggistico;
- m) deve ricomprendere le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;
- n) indica le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale;
- o) indica i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie;
- p) è redatto sulla base di rilievi topografici e geometrici, indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, belliche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico e di studi preliminari sull'impatto ambientale.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve contenere i seguenti elementi:

- rilievi topografici e geometrici;
- relazione sulle interferenze, articolo 27, comma 4 del Codice;
- relazione storica;
- predisposizione della relazione tecnica sulle indagini da eseguire e dei relativi capitolati da porre a base di gara per l'esecuzione delle stesse;
- scheda tecnica (descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare);
- cronoprogramma.

PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA	
Codice	Descrizione singole prestazioni
Qbl.01	Relazioni, planimetrie elaborati grafici
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
Qbl.03	Piano particellare preliminare delle aree e rilievi di massima degli immobili
Qbl.04	Piano economico e finanziario di massima
Qbl.05	Disciplinare descrittivo e prestazionale
Qbl.06	Relazione geotecnica
Qbl.07	Relazione idrologica e idrogeologica
Qbl.08	Relazione idraulica
Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture
Qbl.10	Relazione archeologica
Qbl.11	Relazione geologica
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni Specialistiche
Qbl.13	Studio di inserimento urbanistico

Qbl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
Qbl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei piani di Sicurezza
Qbl.17	Studi di prefattibilità ambientale
Qbl.18	Piano di monitoraggio ambientale
Qbl.19	Supporto al Rup: supervisione e coordinamento della fase di progetto di fattibilità tecnico economica

Nei casi disciplinati dall'articolo 23, comma 5 del codice, in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato in due fasi successive,

- nella prima fase vanno analizzate più soluzioni progettuali alternative;
- la Stazione Appaltante individua la soluzione progettuale che meglio risponde ai propri bisogni e redatta un atto di approvazione che sarà allegato agli elaborati del progetto di fattibilità
- nella seconda fase il progettista sviluppa esclusivamente la soluzione progettuale che è stata prescelta e approvata dalla stazione appaltante, secondo le indicazioni del quadro esigenziale e del DIP.

Nei casi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in un'unica fase, il progettista analizza le possibili alternative progettuali, ove esistenti, al fine di valutare quale sia la soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e quindi dovrà sviluppare esclusivamente la soluzione prescelta, valutata la migliore in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato sulla base degli esiti di rilievi, studi specialistici, indagini e prove, della verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale, qualora pertinenti.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, e relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell'eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell'intervento in lotti funzionali, nonché l'elenco delle coperture finanziarie sia in termini legislativi che amministrativi. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla gestione degli eventi che possono esercitare effetti sull'incolumità pubblica e sui beni, tiene conto altresì, ove necessario, di strategie complessive di gestione del rischio da pericoli naturali ed antropici.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento, salvo diversa motivata determinazione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del codice, è composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- eventuali studi di fattibilità ambientale e paesaggistica;
- relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con l'indicazione dei relativi costi;
- calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto, piano economico e finanziario di massima, ove pertinente;
- elaborati grafici relativi all'intervento;
- cronoprogramma di massima, rappresenti mediante diagramma lineare le attività di esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo svolgimento;
- capitolato prestazionale;
- piano particellare preliminare delle aree da espropriare o da acquisire, ove pertinente;
- prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comune denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento.

2.2. PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i vincoli esistenti, del Quadro esigenziale, del DIP, degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla SA, nonché di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, ove prevista.

Esso contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, il cronoprogramma delle diverse fasi attuative dell'intervento, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dell'intervento, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice.

- Contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni, nulla osta, titoli edificatori e approvazioni;

- individua la quantificazione definitiva della spesa per la realizzazione attraverso l'utilizzo dei prezzari ufficiali e/o analisi prezzi;
- definisce il cronoprogramma dell'intervento;

Il progetto definitivo deve inoltre contenere i seguenti elementi:

- nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo – o comunque relazione sulla gestione delle materie;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell'articolo 27 del Codice;
- piano particellare di esproprio;
- per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale nazionale e comunque ove richiesto, è redatto il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

PROGETTO DEFINITIVO	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze
QbII.02	Rilievi dei manufatti esistenti documentazione fotografica e studio dettagliato di inserimento urbanistico
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.04	Piano particellare di esproprio
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico
QbII.07	Rilievi piano altimetrici
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
QbII.13	Relazione geologica
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio
QbII.19	Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004)
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 - D.P.C.M. 512/97)
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
QbII.22	Diagnosi energetica (ex legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbII.24	Studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale (VIA –VAS – AIA)
QbII.25	Piano di monitoraggio ambientale
QbII.26	Supporto al Rup: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva

Il progettista, in accordo con il responsabile Unico del Procedimento, dovrà avviare i contatti con gli Enti preposti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni preordinate al rilascio e predisporre tutti gli opportuni elaborati per il rilascio delle necessarie approvazioni; il progettista è tenuto: alla partecipazione ad incontri, conferenze di servizi, etc.; a predisporre tutti gli elaborati eventualmente richiesti in tali sedi; a presenziare a tutte le fasi del contraddittorio per la verifica della conformità del progetto ai sensi dell'art. 26 co. 3, 4 e 6 del Codice.

Il progetto definitivo potrà essere approvato dalla Stazione Appaltante solo in seguito al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento.

Il progettista provvederà altresì all'ottenimento del catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (enti gestori) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa.

Il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, fatte salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate dal progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo; inoltre riporta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari titoli

abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a tal fine, al progetto definitivo sono allegati gli atti della conferenza dei servizi, ove prevista ai sensi dell'articolo 27 del codice, e i relativi provvedimenti di raggiunta intesa ai fini della localizzazione dell'intervento e della conformità urbanistica, ai sensi della legislazione vigente. Il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del codice, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, comprende i seguenti elaborati, ove pertinenti:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici;
- studio di inserimento urbanistico, ove pertinente;
- elaborati grafici, nel caso di interventi sull'esistente, rilievo completo e dettagliato dell'opera su cui viene eseguito l'intervento, corredato da specifica relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione dell'opera stessa, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della relativa diagnostica, definisca in modo compiuto: le caratteristiche, i materiali, le tecniche e le tecnologie costruttive dell'opera esistente, evidenziando anche eventuali problematiche pregresse connesse alla sua storia evolutiva, nonché il tipo e il metodo d'intervento prescelto, e che riporti in allegato le relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei materiali effettuate;
- studio definitivo ambientale, oppure copia dello studio di impatto ambientale;
- nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
- calcoli delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell'articolo 27 del codice;
- piano particellare di esproprio, ove previsto;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;
- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti minimi di cui al comma 3;
- quadro economico, con l'indicazione dei costi della sicurezza, e dei costi delle opere di mitigazione e compensazione ambientale nei relativi limiti di spesa, ove stabiliti;
- cronoprogramma, aggiornato rispetto al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che rappresenti mediante diagramma lineare le attività esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo svolgimento;
- piano economico e finanziario, ove pertinente;
- elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell'intervento.

2.3. PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare.

Il progetto esecutivo ed il cronoprogramma dovranno essere redatti in stretta collaborazione con il Professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

PROGETTO ESECUTIVO	
Codice	Descrizione singole prestazioni
QbIII.01	Relazioni generale e relazioni specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; eventuale relazione sulla risoluzione delle interferenze, eventuali elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, Capitolato speciale di appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera, compreso piano di monitoraggio per immobili sottoposti al decreto 22 agosto 2017 (beni culturali tutelati)
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

QbIII.08	Supporto al Rup per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
QbIII.10	Supporto al Rup per la programmazione e progettazione appalto
QbIII.11	Supporto al Rup per la validazione del progetto

È richiesta la partecipazione a tutti gli incontri necessari per l'affinamento della progettazione di dettaglio e la presenza, presso la sede del Rup o del verificatore, a tutte le fasi del contraddittorio necessarie per effettuare la verifica della conformità del progetto ai sensi dell'art. 26 co. 3, 4 e 6 del Codice.

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e secondo quanto previsto dall'articolo 23 comma 8 del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisorie. Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti, anche con riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;
- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- quadro di incidenza della manodopera;
- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- piano particellare di esproprio aggiornato rispetto al documento;
- relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, con l'indicazione dei relativi costi;

Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il Manuale di gestione ambientale del cantiere, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Il progettista dovrà operare, con approfondimento modulato in funzione della tipologia degli interventi (nuove realizzazioni, ristrutturazioni, demolizioni, ricostruzioni) nonché dei vari livelli di approfondimento progettuale richiesto, nel rispetto dei *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”* di cui al DM 11/10/2017 e relative note di chiarimento successivamente emesse, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 34 comma 1 del Codice.

Tutti i requisiti ambientali previsti in progetto o offerti in sede di gara dovranno essere verificati in fase esecutiva da parte dell'incaricato della direzione dei lavori o del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno per le proprie competenze.

Gli approfondimenti ambientali richiesti dovranno, tra l'altro, prevedere:

- a. Una esaustiva relazione metodologica illustrante i criteri adottati nello specifico progetto, con esplicito riferimento agli allegati tecnici (elaborati grafici, capitolati, elaborati economici ecc.) ove riscontrare l'effettiva applicazione di detti criteri. Tale relazione dovrà essere suddivisa nelle tre principali articolazioni progettuali, architettonica, impiantistica e strutturale;
- b. Diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI CEI EN 16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI CEI 11339 o UNI CEI 11352;
- c. Attestato di prestazione energetica (APE), conformemente alla normativa tecnica vigente (ante e post operam in caso di edifici esistenti);
- d. Relazione di calcolo del fattore medio di luce diurna;
- e. Progetto acustico, redatto sulla scorta delle valutazioni prodotte dalle relazioni di impatto acustico e sui requisiti acustici passivi, compresa relativa relazione di collaudo da parte dell'incaricato della Direzione dei lavori;
- f. Relazione di calcolo sul comfort termo-igrometrico sui requisiti di qualità dell'aria interna che dimostri condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005;
- g. Relazione sulla mitigazione del rischio da radon (in caso di rischio accertato da mappatura regionale);

- h. Programma delle verifiche inerenti le prestazioni ambientali dell'edificio (da allegare al piano di manutenzione dell'edificio);
- i. Piano inerente la fase di «fine vita» dell'edificio in cui sia presente l'elenco di tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi prefabbricati che possono essere in seguito riutilizzati o riciclati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dell'edificio;
- j. Elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate con indicato il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l'edificio;
- k. Relazione tecnica che illustri le scelte impiantistiche e tecnologiche, individuando chiaramente nel progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi;
- l. Piano di demolizione e recupero – nel caso di manufatti da demolire;
- m. Relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la mitigazione dell'impatto ambientale nella gestione del cantiere (gestione dei rifiuti, qualità dell'aria, inquinamento acustico, etc.).

4. ELABORATI PROGETTUALI

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta.

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato .TXT, .DOC, .XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato .DWG, .DXF, .SHP o compatibili; elaborati contabili in formato compatibile con il software Primus ACCA ovvero formato aperto .XML; i contenuti BIM dovranno essere resi disponibili in formato IFC aperto non proprietario.

Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato ISO216-A con dimensione massima AO e piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto. Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e verranno completate dalla sottoscrizione dei soggetti verificatori e di validazione da parte del Rup.

Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno interamente a carico del progettista. La richiesta di ulteriori copie da parte della Stazione appaltante comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione.

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione,

come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'OE medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e s.m.i.

5. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo periodico dell'avanzamento della progettazione è finalizzato a:

- a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione o dell'esecuzione dell'opera;
- b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione o esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- c. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- d. fornire un supporto continuo ai progettisti, agevolando la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine il progettista, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

La Stazione appaltante evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e il progettista sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il progettista è tenuto ad effettuare incontri periodici con la Stazione appaltante, con frequenza definita dal Rup a seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche progettuali, tecniche o amministrative. Agli incontri potranno partecipare i soggetti incaricati della verifica del livello di progettazione interessato, per l'attività di verifica "in progress".

Il progettista è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso delle attività di verifica stessa.

Il progettista è obbligato a far presente alla Committenza evenienze, emergenze o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

6. CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio richiesto per il singolo Contratto Applicativo, sarà calcolato sulla base del DM 17/06/2016, è determinato in via definitiva in base alla voce "importo

dei lavori” del quadro economico approvato dalla Stazione Appaltante, relativo alla fase effettivamente svolta. Al corrispettivo così determinato sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara.

In ogni caso le eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze, ove non diversamente disposto, saranno compensate con corrispettivi calcolati con gli stessi criteri di determinazione dell'importo a base di gara e assoggettati al medesimo ribasso offerto dal soggetto affidatario.

Le spese sono calcolate in maniera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione dei singoli affidamenti e sono onnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni presso la sede del RUP, costi di stampe e riproduzione e quant'altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.26, comma 3-bis del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., si attesta che i costi per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza sono pari a € 0 (zero), trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

All'appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che si rendano necessarie in conseguenza di difetti, errori od omissioni di progettazione ovvero che siano riconducibili a carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento.

7. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Fermo restando il richiamo alle norme generali, di seguito si riportano a titolo indicativo, ma non esaustivo i principali riferimenti normativi a cui la progettazione dovrà rifarsi in materia di:

Lavori Pubblici

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
 - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- e successive.

Urbanistica ed Edilizia

- d.M. MIT 2 marzo 2018 Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016 -
- Regolamento edilizio del comune di riferimento per il singolo Contratto Applicativo;
- Insieme dei Regolamenti Edilizi e di Igiene, Piano Territoriale, P.G.T., Documenti Catastali, norme di attuazione locali inerenti a particolari vincoli e/o prescrizioni per ogni amministrazione comunale coinvolta;

Barriere Architettoniche

- D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i., Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; Prevenzione incendi e sicurezza.
- D.M. 14 giugno 1989 n. 236 prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge n. 13 del 09 gennaio 1989, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

Protezione Antisismica

- D.M. MIT 17 gennaio 2018 "Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni"
- Legge Regionale n. 33 del 12 ottobre 2015;
- Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n.617;
- D.M. 14 gennaio 2008, "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni";
- D.M. 14 settembre 2005 "Norme Tecniche per le Costruzioni";
- D.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 e s.m.i. e D.P.C.M. 21/10/2003;
- L. n. 64 del 2 febbraio 1974 e s.m.i. "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- Legge 1086/71, "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" e successive.

Prevenzione Incendi

- Codice di Prevenzione incendi: D.M. 3 agosto 2015 "Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139", pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51.
- Decreto 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- Decreto ministeriale 22 febbraio 2006, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
- D.M. del 30 novembre 1983 e s.m.i., Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi;
- Ministero dell'Interno – Circolare 5 maggio 1998 n.9 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 – Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi – Chiarimenti applicativi;
- Decreto Ministero dell'Interno 04 maggio 1998 e s.m.i., "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco";

- Normativa di riferimento in relazione al tipo di impianto termico scelto e al relativo combustibile;
e successive.

Beni culturali e del Paesaggio, Diritto d'Autore

- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss. mm. ii.
- L. 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Insieme del Piano Territoriale, P.G.T., norme di attuazione locali, Regolamenti e Disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, "tipo" e locali relative alla tutela dei Beni culturali e del Paesaggio;

Igiene dei Luoghi di Lavoro

- D.lgs del 3/08/2009 n.106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- D. Lgs. del 9/04/2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. del 27/04/1955 n. 547 e s.m.i., "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
- D.P.R. del 19/03/1956 n. 303 e s.m.i., "Norme generali per l'igiene del lavoro";
- D.P.R. 425/1994 e s.m.i., Agibilità degli edifici;
- Leggi, Norme, Regolamenti e Disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, "tipo" e locali relative all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (cfr. Regolamento Locale di Igiene ecc.);
e successive.

Acustica

- D.lgs 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."
- Legge regionale n. 13 del 13/8/2001 "Norme in materia inquinamento acustico";
- D.M. del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 e Nota del Ministero dell'Ambiente n. 3632/SIAR/98 e s.m.i., "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii., "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.C.M. del 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
- Norma Tecnica Pr EN 12354 1/2/3, "Stima dei requisiti acustici dell'edificio a partire dai requisiti degli elementi";
- Norma UNI EN ISO 717, "Determinazione dell'indice di valutazione del potere fono isolante";
e successive.

Salvaguardia dell'ambiente e delle risorse

- DM Ministero Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 recante approvazione dei C.A.M. relativi a "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"
 - D.M Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2017 recante approvazione dei CAM "per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica"
 - D.L.gs 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acqua dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acqua reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e successive modifiche";
 - Legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e relativo regolamento di esecuzione;
 - D.P.R. 24 maggio 1988 N. 236 "Attuazione della direttiva CEE N. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 N. 183";
 - Norma UNI 8199 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione";
- e successive.

Qualità dell'aria – emissioni in atmosfera

- D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
 - DPR n.74/2013 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";
 - Decreto Legislativo 250/2012 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
 - Decreto Legislativo n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
 - La Direttiva europea sulla qualità dell'aria 2008/50/CE;
 - Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V, aggiornato con d.Lgs. n.128/2010;
- e successive.

Impianti elettrici e meccanici

- Variante V4 alla norma CEI 64-8 in vigore dall'1 Giugno 2017 riguardante marcatura CE dei cavi elettrici
- L.R 5 ottobre 2015 n.31 Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

- D.lgs 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”
- DM Ministero Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 7 marzo 2012 recante approvazione dei CAM relativi a “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento”
- DPR16 aprile 2013, n. 74 “definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”
- D.lgs. 81/2008 “Testo unico sulla sicurezza”
- Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- D.lgs. 31 luglio 1997 n. 277, “Modificazioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione”;
- Legge Regionale 27 Marzo 2000 , n.17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso”;
- D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"; e successive.

Si richiamano, in generale, tutte le norme CEI pertinenti agli impianti in esame (norme CEI per gli impianti e norme CEI per i componenti) per gli impianti elettrici e speciali e per gli impianti meccanici.

Norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione del Contratto sono, in via principale:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in vigore;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- D.M. 11 ottobre 2017 (“Criteri ambientali minimi” CAM), compresi i relativi chiarimenti del 15 novembre 2018;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Codice Civile;
- D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- D.P.C.M. 09/02/2011 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle "Norme tecniche per le costruzioni" eventuale normativa regionale vigente in materia;
- D.M. 7 marzo 2018 n° 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione";
- D.M. 1 dicembre 2017 n° 560 attuativo dell'articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- Linee guida ANAC;
- "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale" approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- Codice di comportamento dell'Ente coinvolto.

L'espletamento degli incarichi, che saranno affidati nell'ambito del presente Accordo, dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di durata del contratto.